

**COMUNE DI SICULIANA**  
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

---

**RELAZIONE ALLA REVISIONE ORDINARIA  
DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**  
(Art. 24 [D.Lgs. 175/2016](#))

## **1. Il nuovo quadro normativo**

### **1.1 - Finalità della ricognizione**

Il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), varato con D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, in vigore dal 23 settembre 2016, stabilisce che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto e procedere alla revisione straordinaria delle stesse, alla luce delle nuove disposizioni normative al fine di individuare quelle che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è prevista l'alienazione entro un anno dalla ricognizione.

Tale revisione straordinaria delle partecipazioni societarie prevista dall'art. 24 del TUSP si affianca, una tantum, alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni, imposta annualmente dall'art. 20 del predetto.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 24 del TUSP, inoltre, la revisione straordinaria costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni di cui all'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, adottato dall'Ente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28.04.2016.

### **1.2 - Tipologia di partecipazioni ammesse dalla legge**

All'art. 4 del TUSP, dopo aver affermato il generale limite secondo cui non è ammessa la partecipazione a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica (art. 4, comma 1), il legislatore indica una ulteriore serie di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica.

Nel dettaglio, l'art. 4, comma 2, del TUSP stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, dirette o indirette, solo in società di produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, comma 2, lettera a), e in società di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

### **1.3 - Società che producono servizi di interesse generale**

Per quanto riguarda i servizi di interesse generale notiamo come tale concetto, di derivazione comunitaria, abbia gradualmente sostituito quello classico di servizi pubblici locali che si era affermata nel nostro ordinamento nazionale sin dagli anni Novanta.

Del resto già da alcuni anni la giurisprudenza ha confermato l'equivalenza delle due definizioni, sottolineata in particolare dalla Corte Costituzionale che con sentenza n. 325 del 17.11.2010 ha chiarito che sebbene in ambito comunitario non venga mai utilizzata l'espressione "servizio pubblico locale di rilevanza economica", ma solo quella di "servizio di interesse economico generale" (SIEG), la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all'ambito locale, e quella interna di SPL di rilevanza economica hanno "contenuto omologo". Infatti, come precisato dalla Suprema Corte, entrambe le suddette nozioni, interna e comunitaria, fanno riferimento, infatti, ad un servizio che:

- a) è reso mediante un'attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), intesa in senso ampio, come "qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato";
  - b) fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette, cioè, a realizzare anche "fini sociali") nei confronti di una indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni.
- Rientrano nell'ambito della categoria dei servizi di interesse generale, tra gli altri, i servizi pubblici di distribuzione del gas naturale, gestione dei rifiuti urbani, trasporto pubblico locale, gestione della sosta tariffata.

## **1.4 - Società di autoproduzione di beni o servizi strumentali**

Per quanto riguarda l'autoproduzione di beni o servizi strumentali si tratta in sostanza delle cosiddette società strumentali, introdotte nel nostro ordinamento dall'art. 13 del DL n. 223 del 04.07.2006.

Il TUSP non offre una definizione di "società strumentale", come invece era stato richiesto dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato nel parere reso sulla bozza di Decreto. L'ambito nel quale gli Enti Locali possono fare ricorso a tale strumento è quello della produzione di beni o servizi strumentali rivolti non all'utenza, ma agli stessi enti partecipanti, in via diretta o indiretta, per il soddisfacimento di esigenze proprie degli enti medesimi e quindi per svolgere funzioni di supporto degli stessi. In altri termini, la strumentalità sussiste quando l'attività che le società sono chiamate a svolgere sia rivolta agli stessi enti partecipanti o affidanti per svolgere le funzioni di supporto di tali amministrazioni pubbliche.

La disposizione di cui all'art. 4, comma 2, lettera d), del TUSP che ammette l'attività di "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli Enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento", deve essere letta congiuntamente al successivo comma 4, che così dispone: "Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'art. 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti", e questo al fine di evitare forme distorsive della concorrenza. Così disponendo, il legislatore mantiene distinti i due aspetti dell'esclusività dell'oggetto sociale e della prevalente operatività con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, che, peraltro, devono risultare espressamente dallo statuto sociale.

In proposito, ancorché il TUSP presenti alcuni elementi di ambiguità dal punto di vista applicativo, appare utile chiarire che in termini generali l'obbligo dell' "oggetto sociale esclusivo" non va inteso nel senso che sono vietate le società "multi utilities", cioè quelle che prevedono nel proprio oggetto una pluralità di servizi strumentali, ma quelle che nel proprio oggetto sociale prevedono sia servizi strumentali che servizi di interesse generale.

Si osserva, a margine, che non è sempre agevole identificare un servizio come attività strumentale. Negli ultimi anni sono state numerose le pronunce rese dall'Antitrust che nell'esercizio dell'attività consultiva a favore degli Enti locali è stata chiamata a fugare non pochi dubbi in proposito.

## **1.5 - Altre partecipazioni ammesse**

Come accennato sopra, oltre alle società di produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) e a quelle di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), il legislatore definisce legittima anche la partecipazione ad altri tipi di società che però non risultano di interesse ai fini della presente relazione e quindi non saranno prese in considerazione in sede di analisi.

Si tratta delle società aventi per oggetto sociale esclusivo:

- Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica (art. 4, comma 2, lettera b);
- Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero l'organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale, attraverso un contratto di partenariato (art. 4, comma 2, lettera c);
- Servizi di committenza apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici (art. 4, comma 2, lettera e);
- Valorizzazione del patrimonio di amministrazioni pubbliche sulla base di un accordo di programma (art. 4, comma 3) ;
- Attuazione dell'art. 34 del Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 e dell'art. 61 del Regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio 15/05/2014.(art.4 comma 6 del D.lgs. 175/2016).

## 1. 6 - Ulteriori requisiti di ammissibilità

Per essere considerate ammesse dalla normativa non è sufficiente che le partecipazioni oggetto di ricognizione siano riconducibili ad una delle suindicate categorie previste all'art. 4, commi 1, 2, 3 del TUSP, ma è necessario che non ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP.

Tale disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in:

- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c);
- società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d);
- società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e).

## 2. I precedenti provvedimenti di razionalizzazione posti in essere dall'ente

Al fine di comprendere il lavoro svolto e le decisioni adottate è necessario richiamare non solo il quadro giuridico di riferimento ma anche i precedenti atti posti in essere da parte dell'ente in attuazione di precedenti disposizioni normative o anche di scelte aziendali poste in essere autonomamente.

In tema di razionalizzazione delle partecipazioni societarie il nostro ente ha adottato, giusta deliberazione Consiliare n. \_\_40\_\_ del \_\_29/12/2020\_\_, il Piano di razionalizzazione delle società partecipate.

Così come richiamato nell'articolo 20 del [D.Lgs. 175/2016](#), il presente Piano ordinario si pone in diretta consequenzialità con il provvedimento ex art. 1 comma 612 della legge 190/2015 di cui costituisce un aggiornamento e rappresenta il procedimento ordinario di razionalizzazione delle partecipazioni.

### 2.1 Le partecipazioni societarie

Partecipazioni dirette:

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holdings pura
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Dir_1	2303330845	ATO GE.SA. AG2 S.P.A. in liquidazione	2002	2,24	Gestione Integrata Rifiuti nell'ATO	NO	NO	NO	NO
Dir_2	2734620848	S.R.R. ATO 4 AGRIGENTO EST	2013	1,32	Gestione Integrata Rifiuti - esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di organizzazione territoriale,	NO	NO	NO	NO

					affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all'articolo 15 della l.r. 08/04/10 n. 9.				
Dir_3	93035790844	CONSORZIO ATO IDRICO AGRIGENTO in liquidazione	2002	0.95	Organizzazione del Servizio Idrico Integrato nell'ambito territoriale ottimale denominato AGRIGENTO, al fine di provvedere alla programmazione ed al controllo della gestione di detto servizio	NO	NO	NO	NO
Dir_4	2570390845	G.A.L. SICANI S.C.R.L.	2009	2,50	Promozione e realizzazione iniziative per sviluppo locale, ecc...	NO	NO	NO	NO
Dir_5	02328720848	Siculiana navigando s.r.l.	2003	4,53	Progettazione realizzazione e sviluppo porto turistico siculiana marina	NO	NO	NO	NO
Dir_6	027005700843	GAL IL SOLE E L'AZZURRO	2012	2,27	costituita come previsto dalla normativa comunitaria - Bando di attuazione Asse IV misura 4.1 fondo europeo della pesca - Iniziative volte al sostegno ed alla promozione dello sviluppo socio-economico e territoriale. Svolge attività di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa di piani e progetti integrati	NO	NO	NO	NO

## Partecipazioni indirette

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holdings pura
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Dir_1		APE AMBIENTE s.r.l.	2017	1,32%	Gestione integrata dei rifiuti	NO	NO	NO	NO

Società partecipata al 100% dalla S.R.R. Agrigento Est per la gestione diretta del sistema integrato dei rifiuti.

### 3. Le risultanze finali del Piano

Le risultanze finali dell'attività di ricognizione e di successiva razionalizzazione delle partecipazioni dirette ed indirette possedute dall'ente, distinte per tipologia di interventi da porre in essere, sono riportate nelle tabelle che seguono.

In particolare si distinguono:

	Tipologie di azioni	N. di partecipazioni	Tabella
<b>Partecipazioni da conservare</b>	Partecipazioni dirette e indirette da mantenere senza azioni di razionalizzazione	6	TAB A
	Partecipazioni da mantenere con azioni di razionalizzazione	1	

Nella tabella che segue, si riportano le principali informazioni riassunte per tipologia come da tabella precedente.

La tabella A che segue riporta, inoltre, l'elenco analitico delle società per le quali si è proposto il mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

**TAB A - PARTECIPAZIONI DA MANTENERE SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
Dir_1	ATO GE.SA. AG2 S.P.A. in liquidazione	DIRETTA	Gestione Integrata Rifiuti nell'ATO	2,24	SOCIETA' COSTITUITA PER COME ESPRESSAMENTE PREVISTO DALLA LEGGE OGGI POSTA IN LIQUIDAZIONE
Dir_2	S.R.R. ATO 4 AGRIGENTO EST	DIRETTA	Gestione Integrata Rifiuti - esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all'articolo 15 della l.r. 08/04/10 n. 9.	1,32	SOCIETA' COSTITUITA PER COME ESPRESSAMENTE PREVISTO DALLA LEGGE
Dir_3	CONSORZIO ATO IDRICO AGRIGENTO in liquidazione	DIRETTA	Organizzazione del Servizio Idrico Integrato nell'ambito territoriale ottimale denominato AGRIGENTO e di provvedere alla programmazione ed al controllo della gestione di detto servizio	0,95	SOCIETA' COSTITUITA PER COME ESPRESSAMENTE PREVISTO DALLA LEGGE OGGI POSTA IN LIQUIDAZIONE
Dir_4	G.A.L. SICANI S.C.R.L.	DIRETTA	Promozione e realizzazione iniziative sviluppo locale ecc...	2,50	IL MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ENTE E' GIUSTIFICATO IN QUANTO RISULTA COERENTE CON LE FINALITA' ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI SICULIANA

Dir_5	GAC IL SOLE E L'AZZURRO	DIRETTA	COSTITUITA PREVISTA DALLA NORMATIVA COMUNITARIA - BANDO DI ATTUAZIONE - ASSE IV MISURA 4.1 FONDO EUROPEO DELLA PESCA - INIZIATIVE VOLTE AL SOSTEGNO ED ALLA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO E TERRITORIALE, SVOLGENDO ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E DI GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DI PIANI E PROGETTI INTEGRATI	2,27	IL MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ENTE E' GIUSTIFICATO IN QUANTO RISULTA COERENTE CON LE FINALITA' ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI SICULIANA
-------	-------------------------	---------	---	------	--

#### Partecipazioni indirette

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Dir_1		APE AMBIENTE s.r.l.	2017	0,74%	Gestione integrata dei rifiuti	NO	NO	NO	NO

#### - PARTECIPAZIONI CON INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
Dir_1	Siculiana navigando srl	DIRETTA	Progettazione realizzazione e sviluppo porto turistico siculiana marina	4,53	Società in liquidazione / vendita

## 4. GLI ALLEGATI AL PIANO

La presente relazione è corredata dalle schede analitiche relative a ciascuna società, censite attraverso l'utilizzo dello schema-tipo del piano, con le informazioni richieste dalle linee guida MEF e dal relativo grafico rappresentativo.

Si precisa che laddove non risultano inseriti dei dati la causa è la mancata comunicazione degli stessi da parte delle relative società.

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

**Indelicato Domenico**

**Il Sindaco**

**Zambito Giuseppe**